

REDDITO IMPRESA E IRAP

Proroga iper e super ammortamento con nuovo credito d'imposta

di Alessandro Bonuzzi

Nel testo della **bozza del disegno della Legge di Bilancio 2020** è prevista l'ennesima **proroga dell'iper e del super ammortamento** per il periodo d'imposta 2020.

In particolare, sulla base della proposta di legge, l'**iper ammortamento** riguarderà anche gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** di cui all'[Allegato A](#) della L. 232/2016, destinati a **strutture produttive situate nel territorio dello Stato**, effettuati **entro il 31 dicembre 2020**, ovvero **entro il 31 dicembre 2021** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**.

La **maggiorazione** del costo di acquisizione degli investimenti si applica:

- nella misura del **170%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **100%** per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- nella misura del **50%** per gli investimenti **oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

Il beneficio, invece, **non si applica** sulla parte di **investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro**.

È altresì previsto che **continueranno a trovare applicazione**:

- gli **obblighi** legati alla **documentazione** di cui all'[articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#). Si ricorda, infatti, che per fruire dell'iper ammortamento l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione resa dal legale rappresentante ex D.P.R. 445/2000** ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a **500.000 euro**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede **caratteristiche tecniche** tali da includerlo nell'elenco di cui all'[Allegato A](#) annesso alla L. 232/2016 ed è **interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- le disposizioni in materia di **investimenti sostitutivi** previste dall'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#), che hanno introdotto, al fine di rendere ancor più appetibile l'agevolazione dell'iper ammortamento, una **clausola di salvaguardia** in virtù della quale, in caso di **realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione, l'impresa

cedente può **continuare a dedurre la maxi quota di ammortamento** a condizione che, nello stesso periodo d'imposta in cui si è perfezionata la cessione:

1. il bene ceduto sia **sostituito** con un **altro bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori** a quelle stabilite dall'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017;
2. l'**effettuazione** del nuovo **investimento**, le **caratteristiche** del bene sostitutivo, nonché l'**interconnessione** siano attestate con le modalità stabilite dall'[articolo 1, comma 11, L. 232/2016](#), ossia mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero perizia tecnica giurata o attestato di conformità.

Inoltre, le **imprese**:

- che beneficiano dell'**iper ammortamento** e
- che **entro il 31 dicembre 2020** ovvero **entro il 31 dicembre 2021**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20% del costo di acquisizione**, effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** compresi nell'**Allegato B** annesso alla L. 232/2016,

possono fruire della **maggiorazione del 40%** del costo di **acquisizione** dei beni medesimi, ai fini del calcolo della quota di **ammortamento deducibile** (cd. **super ammortamento software**).

La bozza della Legge di Bilancio 2020 introduce poi un **credito d'imposta** destinato alle imprese che realizzano **progetti ambientali** che includono **beni strumentali nuovi, acquistati dal 1° gennaio 2017**, compresi negli Allegati A e B annessi L. 232/2016, da calcolarsi in misura pari al **10%** delle spese effettuate per **investimenti in beni immateriali strumentali** compresi nell'**Allegato B sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020**.

I **progetti agevolabili** sono quelli volti al raggiungimento di almeno uno dei seguenti **obiettivi ambientali**:

1. generare **incrementi di produttività** a fronte di un **minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia** e una **minore produzione di rifiuti** rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;
2. generare **ridotte emissioni inquinanti** da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;
3. generare **ridotte emissioni di carbonio** da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;
4. realizzare **utilizzi alternativi dei materiali**.

Nell'ambito di questi progetti sono agevolabili i **costi di periodo** relativi a:

1. **competenze tecniche e privative industriali** relativi all'acquisizione di **conoscenze** e di brevetti;
2. **consulenze specialistiche**;
3. personale **dipendente** titolare di un **rapporto di lavoro subordinato**, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.

L'**effettivo sostenimento** delle **spese** ammissibili e la **conformità** del **progetto** di trasformazione tecnologica alle linee guida dovrà risultare da **apposita certificazione** rilasciata rispettivamente dal **revisore legale dei conti** e da un **ente di certificazione accreditato**.

Il **credito d'imposta** in questione:

- sarà riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di **60.000 euro** per **ciascun beneficiario**,
- dovrà essere indicato nella relativa **dichiarazione dei redditi**;
- **non concorrerà** alla formazione del **reddito**, né della **base imponibile** dell'Irap;
- **non rileverà** ai fini del **rapporto** di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#);
- sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione orizzontale**, a decorrere dal 1° gennaio 2021 **in tre quote annuali di pari importo**.

Infine, la **bozza del disegno della Legge di Bilancio 2020** prevede altresì la **proroga del super ammortamento** del **30%** per gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** effettuati **fino al 31 dicembre 2020** ovvero **entro il 30 giugno 2021**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno **pari al 20%** del costo di acquisizione.

È confermata anche per questa versione del beneficio l'**esclusione** dei **veicoli** e degli **altri mezzi di trasporto** di cui all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#), nonché della parte di **investimenti** complessivi **eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: